

Codice A1701B

D.D. 21 ottobre 2020, n. 720

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19"- Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche". Emanazione bando n. 1/2020**



**ATTO DD 720/A1701B/2020**

**DEL 21/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”. Emanazione bando n. 1/2020

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca le modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;
- con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;
- con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396, tra l’altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;
- il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2020)3888 del 5 giugno 2020, recepita con DGR n. 20 - 1505 del 12 giugno 2020;
- Il Reg. (UE) 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 872/2020, all’art. 39 ter prevede la possibilità di inserire nei PSR una nuova Misura denominata “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”, codificata come

Misura 21 dal Reg. (UE) 1009/2020 che modifica il Reg. (UE) 808, allo scopo di fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e garantire la continuità delle loro attività economiche.

Preso atto:

- che l'epidemia da Coronavirus, oltre che una drammatica crisi sanitaria, ha determinato altresì, anche in conseguenza del blocco del movimento delle persone e delle attività lavorative, una grave crisi economica generalizzata che ha investito anche il settore agroalimentare, rallentandone la produzione e lo sviluppo con particolare riferimento ad alcuni comparti che hanno sofferto in modo particolarmente evidente gli effetti della crisi;
- che lo Stato italiano ha posto in essere alcuni provvedimenti volti a compensare le perdite subite dai comparti precedentemente citati, ma che tali provvedimenti non sono intervenuti in alcuni settori pesantemente colpiti;
- degli indirizzi espressi dalle strutture dell'Unione Europea (lettera del 19 marzo 2020 del Commissario Europeo Wojciechowski ai Ministri della Agricoltura degli Stati Membri della UE; lettera "Informazioni agli Stati membri sull'uso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR - per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia del virus da coronavirus nelle aree rurali" inviata alla Autorità di gestione del PSR del Piemonte dal Capo della Unità F.4 della Direzione Generale "Agriculture and Rural Development" della Commissione Europea) con cui si sollecitano gli Stati Membri e le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare, nell'attuazione dei PSR medesimi, approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle Misure ed alla capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l'impatto della epidemia.

Dato atto che:

- in ragione delle predette considerazioni, l'Autorità di Gestione del PSR Piemonte ha proposto l'inserimento, all'interno del Programma, della nuova M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", prevedendo un unico tipo di operazione, denominata Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", articolata in tre azioni:
  - Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;
  - Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;
  - Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari;
- con la DD 659 del 5 ottobre 2020 il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile ha preso atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 24 al 30 settembre 2020, riguardante in particolare l'introduzione e il finanziamento della nuova Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19" prevista dal nuovo art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, modificato dal Reg. (UE) 872/2020;
- con la DGR n. 32-2081 del 09 ottobre 2020 l'Autorità di Gestione del PSR Piemonte è stata autorizzata alla trasmissione ufficiale alla Commissione europea delle proposte di modifica;
- in data 9 ottobre 2020 l'Autorità di Gestione ha trasmesso ufficialmente alla Commissione europea tali proposte di modifica;
- con DD 684/A1700A/2020 del 12 ottobre 2020 l'Autorità di Gestione del PSR Piemonte ha autorizzato, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'applicazione delle modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte notificate ufficialmente alla Commissione europea via SFC in data 9 ottobre 2020 (prot. n. 22851/A17.05B) su autorizzazione della Giunta regionale con deliberazione n. 32 - 2081 del 9 ottobre 2020.
- con la DGR n. 2-2119 del 19 ottobre 2020 - PSR 2014-2020 del Piemonte - Misura 21.

Disposizioni relative all'Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche" e integrazione della DGR n. 10-396 del 18/10/2019 si è provveduto a:

- approvare le disposizioni per l'emanazione del bando
  - disciplinare, ad integrazione della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396: "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908 ", il seguente procedimento: "PSR 2014-2020 – Misura 21. Approvazione dell'elenco dei beneficiari dell'Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche";
- la Misura 21 si inserisce con la sua operazione nella focus area 2A volta a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole.

Richiamato che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale Organismo di pagatore regionale accreditato l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e che pertanto l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 21.1.1 rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi cofinanziati provengono da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% di 1.079 meuro) viene versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;
- quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% di 1.079 meuro) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% di 1.079 meuro) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% di 1.079 meuro) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Richiamato che, ai sensi della DGR n. 32-2081 del 9 ottobre 2020, la nuova Misura 21, necessita di una dotazione finanziaria pari a 9.645.000,00 euro di cui:

- euro 6.000.000,00 per l'Azione 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne";
- euro 2.945.000,00 per l'Azione 2 "Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche";
- euro 700.000,00 per l'Azione 3 "Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari".

Dato atto, inoltre, che la suddetta dotazione finanziaria di euro 9.645.000,00 di spesa pubblica cofinanziata (euro 4.158.924,00 di quota di cofinanziamento europeo, euro 3.840.253,20 di quota di cofinanziamento statale, euro 1.645.822,80 di quota di cofinanziamento regionale) è data:

- da euro 5.645.816,68 (di cui euro 2.434.476,15 di quota di cofinanziamento europeo, euro 2.247.938,37 di quota di cofinanziamento statale, euro 963.402,16 di quota di cofinanziamento regionale) quali minori risorse finanziarie utilizzate nelle altre Misure/Operazioni del PSR 2014-2020, accertate con le determinazioni dirigenziali n. 565/A1706B/2020, n. 216/A1706B/2020, n. 674/A1705B/2020, n. 669/A1707B/2020, n. 190/A1707B/2020, n. 403/A1706B/2020, n. 688/A1706B/2020; la quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 963.402,16 (unico onere per il bilancio gestionale della Regione Piemonte) trova copertura finanziaria con l'impegno n. 247/2017, l'Impegno n. 7/2019, l'impegno n. 4144/2015, l'impegno n. 282/2015 e l'impegno n. 10/2018 del bilancio gestionale regionale;
- da euro 3.999.183,32 (di cui euro 1.724.447,85 di quota di cofinanziamento europeo, euro 1.592.314,83 di quota di cofinanziamento statale, euro 682.420,64 di quota di cofinanziamento

regionale) quali risorse finanziarie fresche del PSR 2014-2020, la cui quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 682.420,64 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 58/2020 di euro 35.100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020; le risorse finanziarie di cui all'impegno n. 58/2020 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 12.086.875,80 e risultano pertanto disponibili euro 23.013.124,20.

Ritenuto opportuno, a fronte della presente situazione di crisi eccezionale, nonché dei termini previsti dal Regolamento Reg. (UE) 872/2020, stabilire di attivare tempestivamente l'Operazione 21.1.1. "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", approvando per l'emanazione del relativo bando le disposizioni di cui all'allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- vista la l.r. n. 7/2001;

#### *determina*

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento alla Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19"- l'Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche":

1) di approvare l'allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituente il bando con le condizioni per la presentazione e le disposizioni applicative per le domande di sostegno - pagamento della citata l'Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche"

2) secondo quanto disposto dalla DGR 2-219 del 19.10.2020, di destinare al bando di cui al punto precedente una dotazione finanziaria pari a 9.645.000,00 euro, di cui:

- euro 6.000.000,00 per l'Azione 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne";
- euro 2.945.000,00 per l'Azione 2 "Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche";
- euro 700.000,00 per l'Azione 3 "Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari"

3) di dare atto che la dotazione finanziaria della Misura 21 - Operazione 21.1.1 pari ad euro 9.645.000,00 di spesa pubblica cofinanziata (euro 4.158.924,00 di quota di cofinanziamento europeo, euro 3.840.253,20 di quota di cofinanziamento statale, euro 1.645.822,80 di quota di cofinanziamento regionale) è data:

- da euro 5.645.816,68 (di cui euro 2.434.476,15 di quota di cofinanziamento europeo, euro 2.247.938,37 di quota di cofinanziamento statale, euro 963.402,16 di quota di cofinanziamento regionale) quali minori risorse finanziarie utilizzate nelle altre Misure/Operazioni del PSR 2014-2020, accertate con le determinazioni dirigenziali n. 565/A1706B/2020, n. 216/A1706B/2020, n. 674/A1705B/2020, n. 669/A1707B/2020, n. 190/A1707B/2020, n. 403/A1706B/2020, n.../A1706B/2020; la quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 963.176,33 (unico onere per il bilancio gestionale della Regione Piemonte) trova copertura finanziaria con l'impegno n. 247/2017, l'impegno n. 7/2019, l'impegno n. 4144/2015, l'impegno n. 282/2015 e l'impegno n.

10/2018 del bilancio gestionale regionale;

- da euro 3.999.183,32 (di cui euro 1.724.447,85 di quota di cofinanziamento europeo, euro 1.592.314,83 di quota di cofinanziamento statale, euro 682.420,64 di quota di cofinanziamento regionale) quali risorse finanziarie fresche del PSR 2014-2020, la cui quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 682.260,67 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 58/2020 di euro 35.100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020; le risorse finanziarie di cui all'impegno n. 58/2020 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 12.086.875,80 e risultano pertanto disponibili euro 23.013.124,20.

4) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'ARPEA per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Moreno Soster

Allegato



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE**

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**



[www.regione.piemonte.it/svilupporurale](http://www.regione.piemonte.it/svilupporurale)

**DIREZIONE AGRICOLTURA  
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE**

**MISURA 21: Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19**

**OPERAZIONE 21.1.1: Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche**

**BANDO n° 1/ 2020**

**SCADENZA 11/11/2020**

## ALLEGATO

### Sommario

Sommario .....	2
1 DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLA MISURA .....	4
2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI .....	5
3 RISORSE E TIPO DI SOSTEGNO .....	7
4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	7
5 BENEFICIARI .....	8
6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' .....	8
7 CRITERI DI SELEZIONE .....	10
8 IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO .....	10
9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....	12
9.1 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI .....	12
9.1.1 PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELL'ELENCO BENEFICIARI .....	12
9.1.2 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI .....	12
10 DOMANDA DI SOSTEGNO - PAGAMENTO .....	12
10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	12
10.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA .....	13
10.3 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO - PAGAMENTO .....	14
11 AMMISSIBILITA' E AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - PAGAMENTO (APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI) .....	14
11.1 SANZIONI E RIDUZIONI .....	15
12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO .....	15
12.1 AVVIO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO .....	15
12.2 CONTROLLI ISTRUTTORIA .....	16
12.3 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA .....	16

12.4	VOLTURA - CAMBIO DI BENEFICIARIO .....	16
13	DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA.....	17
14	PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA .....	17
14.1	RINUNCIA DELLA DOMANDA .....	17
14.2	RICORSI.....	17
14.3	DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI.....	17
14.4	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....	18
15	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	19

1 DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLA MISURA
---------------------------------------

Il Reg. (UE) 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 872/2020, all'art. 39 ter prevede la possibilità di inserire nei PSR una nuova Misura denominata "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", codificata come Misura 21 dal Reg. (UE) 1009/2020 che modifica il Reg. (UE) 808, allo scopo di fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e garantire la continuità delle loro attività economiche.

La Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", ha lo scopo di fornire in tempi rapidi un'assistenza di emergenza alle aziende agricole dei settori selezionati particolarmente colpite dalla crisi di COVID-19, e garantire la continuità delle loro attività economiche mettendo a disposizione una certa liquidità, come previsto dall'art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013.

La misura prevede un unico tipo di operazione:

Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", articolata in tre azioni:

- Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;
- Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;
- Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari.

Il presente tipo di operazione contribuisce al fabbisogno 04 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014-2020 ed è collegato direttamente alla focus area 2A volta a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole. Esso concorre inoltre agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamento climatico garantendo la continuità delle attività economiche e di conseguenza scongiurando il rischio di desertificazione produttiva delle zone rurali.

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale erogato sulla base di un importo forfettario.

**Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne**

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, gli allevamenti di bovini da carne nati e/o allevati in Piemonte. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto, visto che, come conseguenza del calo della domanda è calato il prezzo di vendita dei vitelloni da macello. Gli allevatori sono stati impossibilitati a destinare alla macellazione una parte dei capi, come dimostrano anche i dati sul numero di capi macellati nella prima metà del 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 (le valutazioni sono da riferirsi ai bollettini ISMEA del prezzo dei bovini da macello e alle rilevazioni mensili della Camera di commercio di Cuneo).

Quanto sopra descritto ha comportato un aggravio di costi per gli allevatori, avendo dovuto alimentare e mantenere in azienda i capi per un periodo più lungo.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti bovini da carne, sia di capi di razza "Piemontese" certificati che gli altri. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico da carne, che risulta essere tra i più penalizzati secondo studi e valutazioni fatte dalla Regione Piemonte ed è particolarmente strategico per la realtà regionale, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

**Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche**

Con la presente azione si intende fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori del settore della floricoltura e del vivaismo di piante ornamentali, particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Gli agricoltori del settore, infatti, sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, sia a causa delle restrizioni agli spostamenti messe in atto dalle pubbliche autorità, sia per la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, sia infine per l'annullamento o il notevole ridimensionamento di eventi e manifestazioni, come ad esempio matrimoni, funerali, ecc. nei quali i fiori e le piante ornamentali vengono ampiamente utilizzati. Le misure di contenimento dell'epidemia adottate in Piemonte hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori tali da giustificare l'erogazione di un pagamento *una tantum*.

Le aziende agricole rientranti nel campo di applicazione della presente azione sono quelle attive nei seguenti settori:

- coltivazione di fiori o di piante ornamentali;
- coltivazione di vivai di piante ornamentali.

### **Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari**

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e alle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, le aziende apistiche. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto per le seguenti cause:

- limitazione delle visite agli apiari;
- mancata o limitata possibilità di spostamenti degli apiari (nomadismo, servizi di impollinazione, necessità di nutrire le api al termine delle fioriture);
- assenza di apertura di mercati per la vendita diretta;
- mancanza di manodopera stagionale;
- difficoltà di approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'azienda apistica, per la nutrizione artificiale, tenuto conto del buon andamento climatico di inizio stagione con anticipato sviluppo delle famiglie e elevato consumo delle scorte;

Si è verificato un calo della domanda e di conseguenza è calato il prezzo di vendita del miele.

Ciò ha comportato un aggravio di costi per gli apicoltori, che hanno dovuto alimentare e mantenere le api per un lungo periodo e in molti casi sono state perse intere famiglie di api.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti apistici. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico, che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19 ed essendo il Piemonte la prima regione italiana per consistenza del patrimonio apistico, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

### 3 RISORSE E TIPO DI SOSTEGNO

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente bando dalla DGR n. 32-2081 del 9 ottobre 2020 sono pari a 9.645.000,00 euro di spesa pubblica di cui: euro 4.158.924,00 di quota di cofinanziamento europeo, euro 3.840.253,20 di quota di cofinanziamento statale, euro 1.645.822,80 di quota di cofinanziamento regionale.

Le risorse sono così distribuite:

- euro 6.000.000,00 per l'Azione 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne";
- euro 2.945.000,00 per l'Azione 2 "Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche";
- euro 700.000,00 per l'Azione 3 "Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari";

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale erogato sulla base di un importo forfettario.

Qualora l'ammontare totale degli aiuti richiesti e ammissibili al sostegno sia superiore alle risorse finanziarie stanziato per ciascuna azione, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

Qualora l'ammontare totale degli aiuti richiesti e ammissibili al sostegno sia inferiore alle risorse finanziarie stanziato per ciascuna azione, la minore spesa potrà essere utilizzata per aumentare, proporzionalmente, le dotazioni delle operazioni in cui si sia verificata una richiesta ammissibile superiore alle risorse finanziarie stanziato.

### 4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di sostegno/pagamento devono essere presentate a partire dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e obbligatoriamente, pena la non ricevibilità, entro le ore 23:59 del **11/11/2020**.

#### **La presentazione può avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico**

L'assistenza nell'utilizzo dell'applicativo è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi (tel. 011-0824455). Negli stessi orari è utilizzabile per l'assistenza anche l'indirizzo di posta elettronica: [servizi.agricoltura@csi.it](mailto:servizi.agricoltura@csi.it)

### **Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne**

- a) Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), con allevamenti da carne
- b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale l'allevamento di animali da carne

### **Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche**

- a) Agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.
- b) Cooperative agricole di produzione che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.

### **Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari**

Apicoltori singoli o associati con sede legale in Piemonte che allevano almeno 52 alveari. Il limite relativo al numero di alveari è stabilito dalla Regione Piemonte in considerazione del fatto che da quel valore si stima che la produzione media annua di miele non rientri più nel cosiddetto autoconsumo ma debba essere commercializzata, pertanto si tratta di aziende che da questa attività ricavano un reddito.

### **Per tutte le azioni**

L'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Tutte le domande devono essere presentate utilizzando una validazione del fascicolo aziendale compresa fra l'11/11/2019 e il 31/07/2020. Per l'ammissibilità delle domande si prendono quindi in considerazione i requisiti che le aziende possedevano all'atto di validazione del fascicolo compresa fra l'11/11/2019 e il 31/07/2020 oppure, per le aziende apistiche, all'atto della validazione del fascicolo compresa tra il 01/11/2019 e il 31/07/2020.

### **Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne**

Al momento della presentazione della domanda:

1. il soggetto richiedente deve essere titolare di allevamento zootecnico ricadente nel territorio della Regione Piemonte e detentore di animali bovini da carne identificato sulla base dell'orientamento tecnico-economico (l'OTE di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale) OTE 460 (460. Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso) e del Codice stalla ASL. Le aziende con OTE diverso da 460 dovranno allegare il registro di stalla.

2. presenza nel fascicolo aziendale del codice stalla e attività svolta nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020;

### **Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche**

Al momento della presentazione della domanda di sostegno:

1. il soggetto richiedente deve essere iscritto all'anagrafe agricola unica del Piemonte dalla quale deve risultare che l'azienda di cui è titolare nell'annata agraria 2019-2020 (fra l'11 novembre 2019 e il 31 luglio 2020) ha praticato la coltivazione di fiori, di piante ornamentali o di vivai di piante ornamentali;

2. l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzata, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 m<sup>2</sup> complessivi relativamente alle coltivazioni di cui al punto precedente;

### **Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari**

Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve:

1. essere titolare di un'azienda apistica e deve aver presentato denuncia annuale di possesso alveari per l'anno 2019 attraverso la registrazione sull'anagrafe apistica nazionale;

2. essere in possesso di partita IVA per attività apistica od agricola alla data di presentazione della domanda;
3. essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio;
4. allevare almeno 52 alveari, rilevati dal censimento apistico nazionale dell'anno 2019;
5. avere costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda;
6. avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrare di operare in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie se di terzi.

## 7 CRITERI DI SELEZIONE

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Qualora l'ammontare totale degli aiuti richiesti ammissibili al sostegno sia superiore alle risorse finanziarie stanziata, gli aiuti subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità per ciascuna azione.

## 8 IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

### **Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne**

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo maggio - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione:  $\leq 51$  capi), quelle con perdite intermedie (dimensione:  $\geq 52$  e  $\leq 200$  capi) e quelle con perdite maggiori (dimensione:  $> 200$  capi).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

- CLASSE I : aziende con perdite minori: aiuto 1.000,00 €;
- CLASSE II: aziende con perdite intermedie: aiuto 1.500,00 €;
- CLASSE III: aziende con perdite maggiori: aiuto 2.500,00 €;

L'importo massimo del sostegno è 2.500 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per capo bovino. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

### **Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche**

Al fine di destinare il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 l'importo della somma forfettaria è modulato come segue:

- aziende che coltivano fiori o piante ornamentali: 3.000,00 euro
- aziende che coltivano vivai di piante ornamentali: 1.200,00 euro

Tale importo è erogato a tutte le aziende che posseggono una SAU, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 mq complessivi, investiti con le coltivazioni oggetto dell'Azione.

L'importo massimo del sostegno è fissato a 3.000 euro. Nel caso di aziende che coltivano sia fiori che vivai di piante ornamentali, se la superficie a fiori è inferiore a 1.000 m<sup>2</sup> l'importo dell'aiuto verrà stabilito sulla base dell'incidenza delle rispettive superfici eleggibili.

### **Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari**

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo marzo - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione da 52 a 150 alveari), quelle con perdite intermedie (dimensione da 151 a 300 alveari) e quelle con perdite maggiori (dimensione > = 301 alveari).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

- CLASSE I: aziende con perdite minori: importo erogato pari a 500,00 euro;
- CLASSE II: aziende con perdite intermedie: importo erogato pari a 1.000,00 euro;
- CLASSE III: aziende con perdite maggiori: importo erogato pari a 1.700,00 euro.

L'importo massimo del sostegno è 1.700 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per alveare. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e

indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

## 9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### 9.1 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

#### 9.1.1 PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELL'ELENCO BENEFICIARI

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, il Responsabile del procedimento - come individuato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2020, n. 2-2119 – è il Responsabile *pro tempore* del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

#### 9.1.2 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

- per la domanda di sostegno-pagamento, il Dirigente responsabile del sistema informativo agricolo regionale piemontese (SIAP);
- per l'istruttoria e la liquidazione, il Direttore dell'ARPEA.

## 10 DOMANDA DI SOSTEGNO - PAGAMENTO

### 10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura". A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso.

Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio "PSR 2014-2020" il richiedente deve essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale). Attraverso l'identificazione dell'utente, mediante SPID, CNS o certificato digitale, il richiedente firma e trasmette la domanda digitale e non è più necessario inviare la copia su carta della documentazione prodotta da sistema.

Il sistema controlla che l'invio della domanda sia effettuato da un utente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) registrato in anagrafe.

Le domande presentate attraverso i Centri Autorizzati di assistenza in Agricoltura (CAA), se non vengono firmate con firma grafometrica, devono essere stampate, sottoscritte e conservate nel fascicolo aziendale.

Per poter presentare la domanda di sostegno occorre **essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte e aver costituito il fascicolo aziendale**, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di ARPEA.

Gli altri richiedenti possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale)
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura";
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola> i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: [servizi.siap@regione.piemonte.it](mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it)

Nella sezione anagrafica dell'azienda o della Società/Ente di cui alle categorie di beneficiari, è obbligatorio inserire un recapito di posta elettronica certificata (PEC) che rappresenta l'unico canale ufficiale di comunicazione con la Pubblica Amministrazione. La casella PEC deve essere attiva e funzionante.

In fase di compilazione della domanda la procedura informatica presenta un menu dal quale è possibile selezionare uno o più interventi; in corrispondenza delle selezioni effettuate vengono abbinate le dichiarazioni e gli impegni corrispondenti da sottoscrivere.

## 10.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno - pagamento sottoscritta dal richiedente comprende le dichiarazioni e gli impegni. I dati e le dichiarazioni contenuti nella domanda e sottoscritte dal richiedente hanno

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e coerente con l'ultima validazione del fascicolo aziendale.

### 10.3 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO - PAGAMENTO

Ai fini della ricevibilità delle domande di sostegno/pagamento, sono oggetto di verifica:

- il rispetto della scadenza per la presentazione della domanda, assicurato in modo automatico dalla procedura informatica;
- la sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste;
- la presenza della documentazione richiesta, in funzione della tipologia degli interventi previsti.

Ai titolari delle domande non ricevibili verrà comunicato l'esito via PEC e/o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

11 AMMISSIBILITA' E AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - PAGAMENTO (APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI)
--

Scaduto il tempo concesso per la presentazione, avviene la comunicazione dell'avvio del procedimento che si concluderà con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, mediante un avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (BURP) – sezione annunci legali – ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i..

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica della completezza della documentazione allegata – anche con verifiche informatiche massive - mediante SIAP.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che corrispondono ai criteri di ammissibilità delle singole azioni.

La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende agricole piemontesi (SIAP) e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, è stilato un *elenco* ordinando le domande e attribuendo loro potenzialmente le risorse di spesa pubblica totale messe a disposizione dal presente bando.

L'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse sono approvati con provvedimento del Responsabile *pro tempore* del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli esiti sono comunicati agli interessati mediante PEC e/o pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

#### 11.1 SANZIONI E RIDUZIONI

In applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i., del decreto ministeriale che disciplina, tra l'altro, le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale e della Deliberazione della Giunta regionale n. 66-8975 del 16.05.2019 (provvedimento quadro per le penalità del PSR in tema di misure non connesse alla superficie e agli animali) e con successivi provvedimenti della Regione Piemonte, specifici per la presente Misura/operazione, saranno definite le modalità di applicazione delle *riduzioni di pagamento* in relazione ai 3 indici di verifica della violazione degli impegni: *gravità, entità e durata*.

Gli importi accertati in istruttoria, e quindi da erogare, vengono definiti mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui ai paragrafi precedenti. Ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, nel caso in cui quanto indicato dal beneficiario in domanda di pagamento superi l'importo accertato in istruttoria di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo certo ed esaustivo, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. Nel caso in cui il beneficiario abbia rendicontato spese superiori all'ammesso a finanziamento, la sanzione sarà calcolata solo per la quota di spese inferiori a tale importo; ciò significa che l'eccedenza rispetto all'ammesso non viene considerata sanzionabile, salvo i casi in cui si accerti la totale malafede, la recidiva nell'errata imputazione o casi analoghi.

## 12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

### 12.1 AVVIO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Per i titolari delle domande ammesse, l'apertura dell'istruttoria della domanda di pagamento costituisce avvio del procedimento di istruttoria della domanda di pagamento che viene comunicato via PEC al beneficiario.

## 12.2 CONTROLLI ISTRUTTORIA

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, gli Uffici istruttori iniziano a svolgere i controlli istruttori riguardanti le domande di sostegno/pagamento ammesse.

I controlli riguardano, in particolare:

- la completezza e la validità formale della documentazione presentata;
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità;
- il rispetto delle condizioni definite con le presenti disposizioni;
- qualora necessario, una visita sul luogo oggetto della spesa;
- procedure atte ad evitare duplicazioni di finanziamento.

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande procedono ai controlli amministrativi così come definiti nell'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e dal Manuale delle procedure controlli e sanzioni di ARPEA.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati è definita la spesa totale accertata e riconosciuta per il calcolo del contributo il cui importo viene inserito in apposito elenco di liquidazione.

La domanda può essere inoltre sottoposta a "controllo in loco" come definito negli articoli 49, 50 e 51 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i..

Sulla base dell'esito del controllo in loco il controllore può ridefinire l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

## 12.3 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Alla fine dell'istruttoria, come previsto dal Manuale delle procedure controlli e sanzioni di ARPEA, il funzionario incaricato definisce l'importo erogabile e redige il verbale di istruttoria dove vengono riportate le motivazioni dell'esito istruttorio. La comunicazione dell'esito dell'istruttoria/esito pagamento viene trasmessa agli interessati via PEC.

Il procedimento si conclude in base a quanto riportato sulle convenzioni stipulate fra Arpea e gli Organismi delegati, salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge.

## 12.4 VOLTURA - CAMBIO DI BENEFICIARIO

Nel caso di cambio di beneficiario conseguente a modifiche societarie, comprese funzioni, incorporazioni, vendite, successioni, ecc. il nuovo soggetto deve:

- a) rientrare tra i possibili beneficiari dell'operazione;
- b) farsi carico di tutti gli impegni assunti dal precedente soggetto beneficiario;
- c) trasmettere l'opportuna istanza tramite il SIAP.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare tale cambiamento al Settore competente e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola unica.

### 13 DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA

La domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;

### 14 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

#### 14.1 RINUNCIA DELLA DOMANDA

Le domande possono essere ritirate in qualsiasi momento, tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010" di Sistema Piemonte.

L'Ufficio istruttore competente, preso atto della comunicazione di rinuncia, provvede ad archiviare la relativa domanda.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

#### 14.2 RICORSI

Avverso i provvedimenti il beneficiario può presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

#### 14.3 DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI

Le domande di sostegno - pagamento possono essere corrette e adeguate in caso di errori palesi, presentando domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di sostegno - pagamento, come descritto al punto 10 *Domanda di sostegno-pagamento*.

La domanda da presentare ai fini della correzione e adeguamento degli errori palesi, se ritenuta ammissibile, sostituisce integralmente la domanda precedente e, pertanto, va compilata in tutte le sue parti, compresi gli eventuali allegati.

L'errore palese è considerato tale quando chi l'ha compiuto ha agito in buona fede e sia evidente che trattasi di mero errore materiale.

L'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare potrà riconoscere come valido l'errore palese.

La domanda di correzione e adeguamento di errore palese riferita alla domanda di sostegno - pagamento è inefficace ai fini della modifica della graduatoria di merito già approvata.

#### 14.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Come previsto dall'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i. e dall'art. 2 del Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizootia o una fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- g. circostanze eccezionali.

Il caso di cui alla lettera g. deve essere inteso nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dal beneficiario, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata e applicata in modo restrittivo".

Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate.

In tutti i casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, comunica per iscritto a mezzo PEC all'Ufficio istruttore la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, unitamente alla relativa documentazione probante in modo incontestabile tali evenienze.

Norme e Regolamenti dell'Unione Europea:

Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. CE n. 1698/2005 in particolare l'art. 39 ter;

Reg. (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione, dell'11 marzo 2014 e s.m.i., che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Reg. (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare l'art. 67.

Regolamento (UE) n. 702/2014 e s.m.i. della Commissione, del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato

di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

#### Norme statali

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

#### Norme e atti regionali

- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con DGR n. 20-1505 del 12 giugno 2020 e s.m.i., disponibile sul sito regionale al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>
- Deliberazione della Giunta regionale n. 66-8975 del 16.05.2019; PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019.

## CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: [infoagricoltura@regione.piemonte.it](mailto:infoagricoltura@regione.piemonte.it) oppure a [psr@regione.piemonte.it](mailto:psr@regione.piemonte.it)

Esiste un servizio telefonico specializzato per l'agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al *Numero verde* **800.333.444** (gratuito da telefono fisso e mobile).

E' possibile inviare una e-mail a: [800333444@regione.piemonte.it](mailto:800333444@regione.piemonte.it)

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.